Non sono sicuro del fatto che io stia disturbando le persone giuste, ma, sul sito, non sono riuscito a trovare altri contatti e-mail. Il quesito che vorrei porre, riguarda una decisione arbitrale. Se devo indirizzarmi ad altri, vi sarei grato se me lo poteste far sapere.
Semplifico il racconto ma, ove servisse, posso fornire tutti i dati compreso lo schema della smazzata.
Si tratta di un torneo di circolo. Arrivo ad un tavolo dove siedono due ottimi giocatori che, ci comunicano, giocano quinta nobile e quadri quarto. Nel nostro assoluto silenzio, la loro rapida licita è: 1 quadri, 1 cuori, 2 cuori, 4 cuori. Questa licita ha, in un certo senso, impedito l'attacco quadri che è quello che batte. All'apparire del morto, vedo che egli possiede solo due quadri, e non almeno quattro come da sistema. Chiedo, quindi, se si tratta di una psichica. La risposta dell'apertore è :"No, mi sono sbagliato!". Chiamo il direttore il quale sentenzia:"Se si è sbagliato, io non posso fare nulla. Credo nella sua buona fede".
A mio parere non può esistere un regolamento in cui si preveda una valutazione del direttore sulla buona fede di un giocatore. E se così è, occorre cambiarlo subito. Infatti: su che base il direttore valuta la buona fede? Conoscenza del giocatore? Precedenti? Amicizia? E, quindi, uno sconosciuto è in malafede per definizione? Mi sembra che, giuridicamente parlando, questo aspetto non stia in piedi.
Rimane sempre la possibilità di un errore arbitrale. Pazienza, anche i direttori possono sbagliare. Però credo che non possa essere ammessa, da regolamento, la possibilità che un direttore valuti la buona o la malafede di un giocatore.
Sperando di avere una risposta in merito, vi ringrazio per l'attenzione.

Oreste Concolino

Caro sig. Oreste,

in attesa di fornirLe un parere nel merito tecnico della mano, in particolare quando avrà fornito quei dati mancanti cui Lei stesso fa cenno, vengo, per il momento, a rispondere per quanto riguarda i principi generali richiamati dalla Sua lettera.
Ebbene, mi spiace deluderLa, ma il Codice afferma in più circostanze l'ampiezza delle facoltà discrezionali dell'arbitro, con particolare riguardo a tutte quelle situazioni dove non ci siano delle disposizione specifiche a dettare la soluzione.
L'articolo generale di riferimento per quanto appena affermato è il 12, ma in molte altre parti è possibile leggere frasi quali "se è opinione dell'arbitro", "qualora l'arbitro ritenga" e così via.
Tuttavia, Lei pone una domanda più specifica, chiedendosi se il presumere la buona fede di un giocatore possa essere utilizzato o meno quale parametro di valutazione. Ebbene, sebbene mi deve permettere una breve reprimenda per l'aver citato l'amicizia personale quale possibile elemento valutativo, così paventando una qualche forma di parzialità che rifiuto categoricamente, è ovvio che così non è, né può essere.
Se ci si dovesse infatti basare semplicemente sulle affermazioni di un giocatore, non si assegnerebbe mai alcun punteggio arbitrale, o se ne assegnerebbero di assurdamente favorevoli, e per risponderLe più esplicitamente, il Codice non vi fa mai alcuna menzione.
Riassumendo: se l'arbitro ha citato quale unico elemento di valutazione nella circostanza l'aver preso per buona l'affermazione del giocatore in questione, allora ha certamente sbagliato l'approccio al problema, ed è quindi possibile che fosse errata la decisione finale.
Tuttavia, l'arbitro ha agito nel pieno esercizio dei suoi poteri discrezionali.

Cordiali Saluti,
Maurizio Di Sacco